



La responsabilità della banca per erogazione «abusiva» del credito ad un'impresa in situation désespérée

Guido Belli

Dottorando di ricerca in Diritto civile

» SOMMARIO

1. Impostazione dell'indagine – 2. Individuazione delle fattispecie – 3. Fondamento della responsabilità della banca – 4. La legittimazione degli organi delle procedure concorsuali

1. Impostazione dell'indagine

L'erogazione di credito ad un'impresa insolvente, anziché condurre ad un superamento della crisi, concretizza, in molti casi, un pregiudizio sia per i creditori, frustrati nelle loro ragioni dalla progressiva diminuzione della massa attiva, sia per l'impresa stessa, che, continuando ad operare sul mercato, assiste alla riduzione del proprio patrimonio.

Di recente, sulla scia dei più precoci insegnamenti dell'ordinamento francese⁽¹⁾, si è registrato, in dottrina e in giurisprudenza, un sensibile ampliamento del terreno della responsabilità degli istituti di credito, nelle ipotesi di reiterato finanziamento ad imprese in stato di crisi. Ma l'assenza di una disciplina specifica in materia⁽²⁾ ha condotto gli interpreti ad interrogarsi sulle regole a presidio del sostegno economico delle imprese insolventi, onde operare un discrimine tra concessione legittima e concessione «abusiva» di fido⁽³⁾. Discrimine che è stato ravvisato nella irrecuperabilità dell'insolvenza:

non è sufficiente, in altre parole, a configurare la concessione abusiva del credito il supporto ad un'impresa in crisi; occorre, ulteriormente, che l'impresa versi in una situation désespérée, ossia

ineluttabile e senza alcun margine di risanamento.

Il profilo più delicato è, indubbiamente, quello che attiene agli effetti che il reiterato sostegno economico all'impresa ormai decotta produce nel caso di apertura di una procedura concorsuale.

In questa prospettiva, è generalmente ammessa, almeno in linea di principio, la responsabilità della banca, potendosi qualificare il danno cagionato ai terzi come «ingiusto» ai sensi dell'art. 2043 c.c., *sub specie* di lesione aquiliana del credito⁽⁴⁾, per il fatto di essere lesivo di posizioni soggettive meritevoli di protezione secondo il diritto comune⁽⁵⁾. Ed invero il pregiudizio sofferto dai creditori è la conseguenza dell'incolpevole affidamento, generato proprio dalla erogazione del fido da parte dell'istituto di credito, sulle condizioni patrimoniali dell'impresa sovvenuta⁽⁶⁾.

Al riguardo, tuttavia, sussistono non poche divergenze. Non vi è, infatti, unanimità di pareri sul fondamento della responsabilità del banchiere: se, cioè, l'antigiuridicità del sostegno illegittimo agli imprenditori in crisi irreversibile possa ritenersi correlata alla violazione di norme sostanziali del c.d. «ordinamento sezionale del credito»⁽⁷⁾.

Potrebbe ritenersi, invero, che un obbligo di assoluta astensione

⁽¹⁾ Si consultino, in proposito, GAVALDA-STOUFFLET, *Droit de la banque*, Paris, 1974, p. 580 ss.; RODIER-RIVES LANGE, *Droit bancaire*, Paris, 1973, p. 82 ss.; VASSEUR, *La mise en jeu de la responsabilité du banquier après l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 janvier 1976*, in *Banque*, 1976, p. 367 ss.; Id., *La responsabilité civile du banquier dispensateur de crédit*, Paris, 1978; Id., *Droit et économie bancaires. Les opérations de banque*, 4, I, Paris, 1987-1988, p. 77 ss.; VÉZIAN, *La responsabilité civile du banquier en droit privé français*, Paris, 1977.

⁽²⁾ PORTALE, *La legge fallimentare rinnovata: note introduttive (con postille sulla disciplina delle società di capitali)*, in *Il nuovo diritto fallimentare*, a cura di Olivieri e Piscitello, Napoli, 2007, p. 11.

⁽³⁾ Sul tema, v. NIGRO, *La responsabilità della banca per concessione «abusiva» del credito*, in *Giur. comm.*, 1978, I, p. 219 ss.; INZITARI, *La responsabilità della banca nell'esercizio del credito: abuso nella concessione e rottura del credito*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2001, I, p. 265 ss.; PORZIO, *Il paradosso del banchiere: la banca e l'impresa in difficoltà*, in *Fallimento*,

1997, p. 1453 ss.; TERRANOVA, *La responsabilità della banca nei confronti dei creditori dell'impresa finanziata*, in *Profili dell'attività bancaria*, Milano, 1989, p. 193 ss.; GALGANO, *Civile e penale nella responsabilità del banchiere*, in *Contratto e impresa*, 1987, p. 1 ss.

⁽⁴⁾ BIANCA, *Diritto civile*, V, Milano, 1994, p. 602.

⁽⁵⁾ GALGANO, *Civile e penale nella responsabilità del banchiere*, cit., p. 1 ss., secondo il quale, in tali ipotesi, «la banca risponde allo stesso titolo per il quale risponde qualsiasi altro soggetto che, con il proprio comportamento, abbia suscitato un incolpevole affidamento di terzi, inducendoli a far credito».

⁽⁶⁾ Cfr. Corte Appello Milano, 11.5.2004, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2004, II, p. 643, con nota di VISCUSI, *Concessione abusiva di credito e legittimazione del curatore fallimentare all'esercizio dell'azione di responsabilità*.

⁽⁷⁾ In questa prospettiva, NIGRO, *La responsabilità della banca per concessione «abusiva» del credito*, cit., p. 299.

dal finanziare imprese decotte si collochi nell'ambito dei principi di cui all'art. 47 Cost., atteso che la capacità e l'esperienza professionale consentirebbero all'accorto banchiere di valutare, sempre e comunque, la sussistenza dei presupposti per l'erogazione o il mantenimento di un fido e di conoscere, o quantomeno prevedere, la nocività per i terzi e per i creditori concorrenti di una simile erogazione⁽⁸⁾. Ma resta il fatto che un obbligo di tale portata non è configurato da alcuna norma positiva dell'ordinamento, di guisa che la concessione di credito ad un'impresa, anche se in stato di crisi irreversibile, costituirebbe, di per sé, esplicitazione di un'attività lecita e non censurabile⁽⁹⁾. Anche se non è mancato chi⁽¹⁰⁾ ha ritenuto di potere individuare il fondamento normativo dell'antigiuridicità della fattispecie *de qua* nell'art. 217, comma 1°, n. 3, l. fall., che sanziona il compimento di operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento, ovvero nell'art. 218 l. fall., che punisce l'imprenditore che ricorre o continua a ricorrere al credito dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza, dai quali si ricaverebbe, per implicito, una responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori dell'imprenditore, allorché la banca concorra con quest'ultimo al compimento di atti che occultino lo stato di dissesto. In una differente prospettiva, la giurisprudenza prevalente⁽¹¹⁾, pur ammettendo la responsabilità da fatto illecito dell'istituto di credito che ha finanziato un'impresa successivamente dichiarata fallita, nonostante ne conoscesse – o avrebbe dovuto conoscerne – le condizioni di grave difficoltà economica, esclude la legittimazione degli organi delle procedure concorsuali all'esercizio di tale azione, giungendo in sostanza a svuotare di significato il riconoscimento della responsabilità della banca, considerato che, difficilmente, i singoli creditori saranno propensi ad esperire un'azione risarcitoria nei confronti di quest'ultima⁽¹²⁾.

2. Individuazione delle fattispecie

Nonostante qualche incertezza⁽¹³⁾, si è visto, la dottrina⁽¹⁴⁾ e la giurisprudenza⁽¹⁵⁾ italiane sono giunte a riconoscere

la responsabilità della banca che, pur conoscendo o dovendo conoscere la *situation d'épée* dell'impresa poi dichiarata fallita, abbia a questo concesso o mantenuto linee di credito, così ingenerando la convinzione, nei terzi, di

intrattenere rapporti commerciali con una realtà solida e solvibile.

Come ha rilevato Inzitari⁽¹⁶⁾, le ragioni di questa incertezza e della esiguità di pronunce sono dovute al rilievo degli interessi in gioco ed alla particolare natura dell'operazione di credito realizzata dalla banca. Invero, il problema riguarda la possibilità di qualificare come «ingiusta» l'operazione di finanziamento eseguita in favore dell'impresa insolvente.

Secondo una certa impostazione, per tracciare il confine tra un sostegno legittimo ed un sostegno abusivo, è necessario guardare alla «ragionevolezza» del programma di ristrutturazione⁽¹⁷⁾ proposto dall'imprenditore; ed è opportuno mettere in luce che un abuso nella concessione del credito può verificarsi non solo nelle ipotesi di erogazione di nuovo denaro, ma anche nei casi di conservazione delle linee di credito accordate, nonostante il graduale aggravamento delle condizioni patrimoniali dell'impresa sovvenuta.

Per fare ciò, occorre precisare i comportamenti che configurano una erogazione ingiustificata ed individuare quali siano le circostanze che la devono accompagnare, rilevanti per l'affermazione della responsabilità della banca.

Sotto il primo profilo, se si aderisce alla tradizionale concezione della responsabilità extracontrattuale, per la configurazione di un danno ingiusto è richiesta la violazione, da parte dell'istituto di credito, di uno specifico dovere di condotta imposto da norme di legge⁽¹⁸⁾; un dovere che, come osservato nel paragrafo precedente, non può ricavarsi per implicito dagli artt. 217 e 218 l. fall., né altrove.

Ma dovrà concludersi diversamente se, come fa parte della dottrina, si ricerca il fondamento della illiceità non già in una norma positiva, bensì in un principio generale di correttezza e solidarietà, intimamente connesso ad un obbligo di comportamento posto a tutela di interessi protetti dall'ordinamento⁽¹⁹⁾. In tale prospettiva, assumono rilievo le ipotesi in cui la banca, colpevolmente, conceda credito ad un'impresa decotta, senza che tale erogazione sia supportata da reali prospettive di risanamento: si pensi, in modo particolare, all'attribuzione di nuove risorse ovvero all'omessa revoca dei fidi accordati, al solo scopo di ritardare l'apertura della procedura concorsuale e giungere al definitivo consolidamento delle ipoteche e delle altre garanzie prestate dall'imprenditore sovvenuto⁽²⁰⁾; o al finanziamento erogato al fine di costituire una garanzia solo apparentemente contestuale, che in realtà mira a garantire la

⁽⁸⁾ NIGRO, *La responsabilità della banca per concessione «abusiva» del credito*, cit., pp. 243-244 e p. 299; FERRI, *La diligenza del banchiere*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1958, I, p. 1 ss.

⁽⁹⁾ MORERA, *Il fido bancario. Profili giuridici*, Milano, 1998, pp. 168-169.

⁽¹⁰⁾ VISCUSI, *Profili di responsabilità della banca nella concessione abusiva del credito*, Milano, 2004, p. 114 ss.

⁽¹¹⁾ Cass., S.U., 28.3.2006, n. 7029, in *Dir. fall.*, 2006, II, p. 630, con nota di NARDECCHIA, *L'abusiva concessione di credito all'esame delle Sezioni Unite: «Il curatore fallimentare non è legittimato a proporre, nei confronti del finanziatore responsabile (nella specie, una banca), l'azione da illecito aquiliano per il risarcimento dei danni causati ai creditori dall'abusiva concessione di credito diretta a mantenere artificiosamente in vita una impresa decotta, suscitando così nel mercato la falsa impressione che si tratti di impresa economicamente valida».*

⁽¹²⁾ PISCITELLO, *Concessione abusiva del credito e patrimonio dell'imprenditore*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, 5, p. 657.

⁽¹³⁾ BORGIOLO, *Responsabilità della banca per concessione «abusiva» di credito?*, in *Giur. comm.*, 1981, I, p. 287 ss.; MARTORANO, *Insolvenza dell'impresa e revoca del fido bancario*, in *Fallimento*, 1985, p. 250 ss..

⁽¹⁴⁾ BIBOLINI, *Attività bancaria e illecito civile della banca*, in AA.VV., *Operazioni bancarie e responsabilità del banchiere*, Atti del Convegno di Valmadera Lecco, 16-17.1.1987, Padova, 1987, p. 75 ss.; PIRAINO LETO, *La problema-*

tica della responsabilità della banca nel finanziamento a imprese in crisi, in *Econ. e cred.*, 1986, p. 71 ss.; CASTIELLO D'ANTONIO, *Il rischio per le banche nel finanziamento delle imprese in difficoltà: la concessione abusiva del credito*, in *Dir. fall.*, 1995, I, p. 246 ss.; MAGANZA, *La responsabilità della banca nella recente giurisprudenza*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1996, p. 196 ss.

⁽¹⁵⁾ Per le prime pronunce in materia di responsabilità della banca per concessione abusiva di credito, v.: Tribunale Foggia, 12.12.2000, in *Dir. banc. e merc. fin.*, 2002, I, p. 294 ss., con nota di NIGRO, *Note minime in tema di responsabilità per concessione abusiva del credito e di legittimazione del curatore fallimentare*; Tribunale Milano, 9.5.2001, in *Corr. giur.*, 2001, p. 1643 ss., con nota di ROLFI, *Curatore ed abusiva concessione di credito*; Corte Appello Bari, 18.2.2003, in *Fallimento*, 2004, p. 427 ss., con nota di PATINI, *Abusiva concessione del credito e poteri del curatore*.

⁽¹⁶⁾ INZITARI, *Abusiva concessione di credito: pregiudizio per i creditori e per il patrimonio del destinatario del credito*, in *Le società*, 2007, 4, p. 467 ss.

⁽¹⁷⁾ DI MARZIO, *Sulla fattispecie «concessione abusiva di credito»*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2009, II, p. 389 ss.

⁽¹⁸⁾ FAUCEGLIA, *I contratti bancari*, in *Tratt. dir. comm.*, diretto da Buonocore, sez. III, t. 2, Torino, 2005, p. 248.

⁽¹⁹⁾ NIGRO, *La responsabilità della banca per concessione «abusiva» del credito*, cit., p. 236.

⁽²⁰⁾ MORERA, *Il fido bancario. Profili giuridici*, cit., p. 169.

pregressa esposizione debitoria e sottrarre la garanzia alla revoca ex art. 67, comma 1, l. fall.⁽²¹⁾. O, addirittura, alle fattispecie che evidenziano un comportamento doloso della banca⁽²²⁾: si pensi alla concessione di finanziamenti all'esito di un'istruttoria fraudolenta⁽²³⁾ o nonostante il suo esito negativo.

Inoltre, si ritiene che anche la semplice revoca degli affidamenti, disposta in seguito alla conoscenza dell'aggravamento delle condizioni economiche dell'impresa, non sia sufficiente a mandare esente da responsabilità la banca, qualora non sia accompagnata dalla richiesta di un rientro immediato⁽²⁴⁾.

Ad ogni modo, la giurisprudenza di legittimità concepisce la responsabilità della banca in termini di omissione delle cautele imposte a tutela della corretta erogazione del credito e, quindi, come violazione dei doveri propri dello *status* dei soggetti facenti parte del sistema bancario, oltre che come devianza rispetto al principio generale di buona fede, correttezza e solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. ⁽²⁵⁾.

Si badi, comunque, che la responsabilità per finanziamento abusivo è conseguenza del più generale depauperamento del patrimonio dipendente dalla continuazione dell'attività dell'impresa decotta e non postula necessariamente il coinvolgimento dell'istituto di credito nelle scelte gestorie del management, anche quando rivesta un ruolo che valica la semplice erogazione del fido, tanto da condizionare le decisioni dell'impresa⁽²⁶⁾.

Riguardo al secondo profilo, ossia quello delle circostanze che devono accompagnare l'erogazione abusiva del credito, la responsabilità della banca va affermata solo relativamente a quelle sovvenzioni rivolte ad una impresa non già necessariamente insolvente⁽²⁷⁾, ma che versi, comunque, in una più generale situazione *désespéré*, che non lasci margini alcuni di risanamento; non occorre, dunque, che la situazione di dissesto sfoci nell'insolvenza, ma non è nemmeno sufficiente un semplice stato di crisi, privo degli estremi dell'irrecuperabilità.

Come ha acutamente rilevato autorevole dottrina⁽²⁸⁾, per l'individuazione del carattere abusivo dell'operazione, si deve fare riferimento unicamente all'impossibilità di risanamento dell'impresa, e non alle categorie concettuali proprie delle discipline concorsuali, quali lo stato di crisi o di insolvenza.

3. Fondamento della responsabilità della banca

Una volta precisati gli elementi qualificanti della concessione abusiva del credito, occorre guardare al fonamen-

to della responsabilità della banca, anche alla luce della nuova regolamentazione delle procedure concorsuali.

In generale, per quanto sovente si preferisca discorrere di lesione aquiliana del credito⁽²⁹⁾, l'*eventus damni* viene fatto risiedere nella lesione della libertà contrattuale dei danneggiati, dovuta alla diffusione, implicita nel sostegno accordato dall'istituto erogante, di un giudizio positivo circa la solvibilità dell'impresa⁽³⁰⁾, ragion per cui deve richiedersi la conoscenza, o quantomeno la conoscibilità, da parte della banca, della situazione di crisi irrecuperabile.

Non bisogna, però, trascurare il fatto che, in molti casi, la continuazione dell'attività d'impresa è possibile solo grazie alla sovvenzione ricevuta; e ciò lede l'interesse dei creditori a che l'integrità del patrimonio dell'impresa destinato alla loro soddisfazione non subisca ulteriori perdite e riduzioni. In tali fattispecie, il comportamento della banca è essenziale nella determinazione del danno (e non già una sua occasione), in quanto pregiudizievole per il patrimonio sociale.

Sembra, allora, più corretto ammettere che

l'illiceità della condotta dell'istituto di credito non sia riconducibile ad un danno da «informazione», cagionato dalla falsa apparenza di solidità del sovenuto, quanto, piuttosto, al ritardo nell'accertamento della crisi e nell'ulteriore impoverimento del patrimonio dell'imprenditore⁽³¹⁾, e ciò con danno per i creditori, per i terzi e per la stessa società finanziata⁽³²⁾.

Deve, pertanto, concludersi che non corrisponde alla diligenza professionale la condotta della banca che continui ad erogare finanziamenti ad un soggetto della cui insolubilità abbia cognizione, poiché in tal modo lede l'interesse dei terzi alla trasparenza del mercato⁽³³⁾; e deve, altresì, ammettersi la possibilità di promuovere azioni risarcitorie anche di fronte ad un comportamento meramente colposo dell'istituto di credito.

A ben vedere, la sovvenzione ad un imprenditore in stato di crisi irrecuperabile è in contrasto con il principio dell'illiceità della protrazione nel tempo dell'attività di una impresa ormai decotta⁽³⁴⁾, che risponde all'obiettivo comune di scongiurare il ritardo nell'apertura della procedure concorsuali, l'accumulo

⁽²¹⁾ MIOLA, *La banca tra concessione ed interruzione del credito*, in *Attività bancaria e responsabilità*. Atti del convegno di Avellino 2004, p. 221.

⁽²²⁾ Cfr. ROPPO, *Crisi d'impresa e responsabilità civile della banca*, in *Fallimento*, 1996, p. 876.

⁽²³⁾ Cfr. Tribunale Piacenza, 7.10.2008.

⁽²⁴⁾ PISCITELLO, *Concessione abusiva del credito e patrimonio dell'imprenditore*, cit., p. 661.

⁽²⁵⁾ Cass., 13.1.1993, n. 343, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1994, II, p. 258, annotata da PERRONE.

⁽²⁶⁾ V. DI MARZIO, *Sulla fattispecie «concessione abusiva di credito»*, cit., p. 401 ss., che definisce la concessione abusiva come una fattispecie complessa, scomponibile in più fenomeni: quelli della mera erogazione abusiva di finanziamenti e quelli in cui tale concessione si pone come presupposto per l'ingerenza della banca nelle decisioni dell'impresa.

⁽²⁷⁾ MIOLA, *La banca tra concessione ed interruzione del credito*, cit., p. 222.

⁽²⁸⁾ ROSSI, *Diritto fallimentare. Manuale breve*, Milano, 2008, p. 28 ss.; PISCITELLO, *Concessione abusiva del credito e patrimonio dell'imprenditore*, cit., p. 663.

⁽²⁹⁾ ROPPO, *Crisi d'impresa e responsabilità della banca*, cit., p. 875; REVELLI, *La responsabilità civile da fatto illecito*, Torino, 1964, p. 85 ss.; BUSNELLI, *Perdita di una «chance» e risarcimento del danno*, in *Foro it.*, 1965, IV, p. 55; ALPA, *Appunti sul danno da informazione economica*, in *Resp. civ. e prev.*, 1977, p. 723 ss.; RAO TORRES, *La responsabilità per falsa informazio-*

ne nei rapporti tra le banche, in *Resp. civ. e prev.*, 1980, p. 309; SANTARONI, *La responsabilità del revisore*, Milano, 1984; CARNEVALI, *La responsabilità civile degli amministratori per danno ai risparmiatori*, in *Contratto e impresa*, 1988, p. 82 ss.; CARBONE, *Responsabilità per false attestazioni*, in *Danno e resp.*, 1996, p. 171; GIULIANI, *Nuove considerazioni sull'ingiustizia del danno: la responsabilità da informazioni inesatte*, in *Danno e resp.*, 1999, p. 677 ss.; RONCHI, *La responsabilità della banca per false o inesatte informazioni nella giurisprudenza più recente*, in *Resp. civ. e prev.*, 2000, p. 359 ss.; ROSSETTI, *Viola i doveri di diligenza la banca che da notizie inesatte sul benefondo*, in *Dir. e giur.*, 2000, p. 46 ss.

⁽³⁰⁾ Cfr. Corte Appello Milano, 11.9.1998, n. 2394, in *Dir. e prat. soc.*, 1999, 17, p. 68, con nota di DELLA CHIA.

⁽³¹⁾ Cfr. Tribunale Monza, 12.9.2007, in *Danno e resp.*, 2008, p. 1158, con nota di CERRONE, *Concessione abusiva di credito e legittimazione del curatore fallimentare*.

⁽³²⁾ Cass., S.U., 28.3.2006, n. 7029, cit.

⁽³³⁾ FRANZONI, *L'illecito*, in *Trattato della responsabilità civile*, diretto da Franzoni, I, Milano, 2010, p. 330.

⁽³⁴⁾ Cfr. VISCUSI, *Concessione abusiva di credito e legittimazione del curatore fallimentare all'esercizio dell'azione di responsabilità*, cit., p. 648 ss., per il quale siffatto principio sarebbe desumibile dalle norme penali che sanzionano il compimento di operazioni di grave imprudenza finalizzate a ritardare l'apertura della procedura concorsuale, o che puniscono l'imprenditore che ricorre al credito dissimulando il proprio dissesto.

di ulteriori perdite e la riduzione del patrimonio destinato a soddisfare i creditori⁽³⁵⁾.

4. La legittimazione degli organi delle procedure concorsuali

Come si è anticipato, in tempi relativamente recenti, la giurisprudenza ha escluso la legittimazione della curatela all'esercizio dell'azione risarcitoria per concessione abusiva di credito⁽³⁶⁾ ad un'impresa in stato di decozione, «poiché per un verso non si controverte del danno risentito dall'impresa fallita; per altro verso, la disciplina fallimentare non le riconosce una generale funzione di rappresentanza dei diritti dei creditori fallimentari, distinta da quella attribuita esclusivamente in vista della gestione del patrimonio del fallito, in quanto finalizzata al soddisfacimento di costoro in regime di *par condicio*»⁽³⁷⁾. In tal modo, sempre come si è anticipato, si è, di fatto, ridimensionato il contenuto della responsabilità dell'istituto di credito, dato che difficilmente i singoli creditori saranno propensi ad affrontare le incertezze di un'azione risarcitoria nei confronti delle banche.

L'azione risarcitoria potrebbe, infatti, essere esercitata solo dai singoli creditori, non costituendo un'azione di massa cui sono legittimati gli organi delle procedure, in considerazione del fatto che non tutti i creditori fallimentari possono avere, effettivamente, patito un pregiudizio a causa del comportamento della banca.

Non può, tuttavia, sostenersi che la concessione di finanziamenti abusivi non arrechi danni al patrimonio dell'imprenditore sovvenuto, poi dichiarato fallito⁽³⁸⁾: come si è rilevato, è proprio la concessione di nuova ricchezza, o la conservazione delle linee di credito già accordate, che, permettendo la permanenza dell'impresa sul mercato, conduce ad un ulteriore aggravamento della crisi sofferta⁽³⁹⁾. Resta, ovviamente, salva l'applicabilità della disciplina del concorso di colpe ex art. 1227, comma 1º, c.c. nelle ipotesi in cui l'imprenditore abbia raggiunto l'istituto di credito, rappresentandogli falsamente la propria condizione economica, al fine di indurlo a concedere il finanziamento, potendo in tali casi essere limitata la responsabilità della banca o, addirittura, esclusa allorché, in assenza

delle false informazioni fornite, il fido non sarebbe stato erogato⁽⁴⁰⁾.

Sembra, pertanto, preferibile aderire all'impostazione di taluna giurisprudenza di merito che ritiene legittimato il curatore ad esperire l'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c., posto che, in seguito all'intervenuta dichiarazione di fallimento, le azioni di risarcimento individuali si trasformano in strumento di reintegrazione del patrimonio dell'impresa fallita⁽⁴¹⁾.

Una volta chiarito che la legittimazione della curatela si fonda sul normale subentro di essa nella posizione del debitore⁽⁴²⁾, occorre risolvere il problema della natura del danno risarcibile. Come afferma Inzitari, si è un presenza di un «danno alla massa», consistente nella riduzione delle sostanze complessive destinate a soddisfare i creditori, determinata dal ritardato intervento della procedura concorsuale⁽⁴³⁾. Si tratta, propriamente, di un pregiudizio cagionato al patrimonio dell'imprenditore e sofferto, in maniera riflessa, da tutti i chirografari ammessi al passivo della procedura, chiamati a concorrere, *pro-quota*, sulla liquidazione di un attivo impoverito a causa della protrazione dell'attività, resa possibile dal finanziamento erogato dalla banca⁽⁴⁴⁾. Un danno che, per la sua generalità, può essere fatto valere dagli organi della procedura, al fine di ristorare il pregiudizio arrecato al patrimonio dell'impresa fallita, e non già dal singolo creditore.

Il singolo creditore conserva, piuttosto, la legittimazione a fare valere i danni che abbia individualmente patito a causa della condotta di terzi, come quelli derivanti dalla situazione di apparente solidità che lo ha indotto a contrattare con l'impresa, confidando sulla possibilità di questa di adempiere le proprie obbligazioni⁽⁴⁵⁾.

Deve, pertanto, distinguersi tra il pregiudizio singolarmente sofferto da ciascun creditore e il pregiudizio alla garanzia patrimoniale, che investe indistintamente qualsiasi creditore⁽⁴⁶⁾: per il risarcimento del primo, la legittimazione spetta a ciascun creditore individualmente, mentre, per il secondo, la legittimazione va riconosciuta in capo agli organi della procedura. ■

⁽³⁵⁾ PISCITELLO, *Concessione abusiva del credito e patrimonio dell'imprenditore*, cit., p. 664.

⁽³⁶⁾ Cass., 9.10.2001, n. 12368, in *Corr. giur.*, 2001, p. 1643, con nota di ROLFI, *Curatore e abusiva concessione del credito*, la quale ha, risolvendo una questione di rito, escluso che tale azione possa essere attratta ex art. 24 l. fall. nella competenza del tribunale fallimentare.

⁽³⁷⁾ Corte Appello Milano, 11.5.2004, cit.; Corte Appello Bari, 2.7.2002, e Corte appello Bari, 17.6.2002, entrambe in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2003, II, p. 568, annotate da ROBLES; Tribunale Milano, 21.5.2001, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2002, II, p. 264 ss., con nota di ROBLES, *Erogazione «abusiva» di credito, responsabilità della banca finanziatrice e (presunta) legittimazione del curatore fallimentare del sovvenuto*; Cass., S.U., 28.3.2006, n. 7029, cit.; Cass., sez. Unite, 28.3.2006, n. 7030, in *Fallimento*, 2006, p. 1125; Cass., S.U., 28.3.2006, n. 7031, in *Riv. dir. comm.*, 2007, II, p. 1; Cass., 13.1.1993, n. 343, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2002, II, p. 274 ss.

⁽³⁸⁾ E non può escludersi la possibilità di azioni risarcitorie nei confronti delle banche per il solo fatto che il fido sia stato richiesto dallo stesso imprenditore, dal momento che l'attribuzione di credito in assenza dei relativi presupposti costituisce un'ipotesi di induzione all'inadempimento. In questo ordine di idee, CENNERAZZO, *Azione di responsabilità per concessione abusiva del credito: gli spazi di legittimazione del curatore fallimentare dopo la sentenza delle sezioni unite*, in *Riv. dir. comm.*, 2007, II, p. 10; ESPOSITO, *L'azione risarcitoria «di massa» per «concessione abusiva del credito»*, in *Fallimento*, 2005, p. 857.

Concepisce un vero e proprio dovere della banca di rifiutare l'erogazione del

credito in assenza dei relativi presupposti PAGNI, *La concessione abusiva di credito, tra diritti dei creditori e azioni della curatela*, in *Le Società*, 2007, p. 444.

⁽³⁹⁾ Anche a causa dell'onere di restituzione dell'importo ricevuto. Cfr. PISCITELLO, *Concessione abusiva del credito e patrimonio dell'imprenditore*, cit., p. 668. V., anche, INZITARI, *L'abusiva concessione di credito: pregiudizio per i creditori e per il patrimonio del destinatario del credito*, cit., p. 467; GALLETTI, *La ripartizione del rischio di insolvenza. Il diritto fallimentare tra diritto ed economia*, Bologna, 2006, p. 436 ss.

⁽⁴⁰⁾ BUTA, *La responsabilità nella revisione obbligatoria delle S.p.a.*, Torino, 2005, p. 275 ss.; FRANZONI, *Fatti illeciti*, in *Commentario al codice civile Scialoja-Branca*, a cura di Galgano, Bologna-Roma, 2004, p. 60.

⁽⁴¹⁾ Tribunale Foggia, 7.5.2002, in *Dir. fall.*, 2002, II, p. 510, annotata da RAGUSA MAGGIORE.

⁽⁴²⁾ NIGRO, *Note minime in tema di responsabilità per concessione abusiva del credito e di legittimazione del curatore fallimentare*, in *Dir. banc.*, 2002, II, p. 299.

⁽⁴³⁾ INZITARI, *L'abusiva concessione di credito: pregiudizio per i creditori e per il patrimonio del destinatario del credito*, cit., p. 470 ss.

⁽⁴⁴⁾ PISCITELLO, *Concessione abusiva del credito e patrimonio dell'imprenditore*, cit., p. 671.

⁽⁴⁵⁾ DI MARZIO, *Sulla fattispecie «concessione abusiva di credito»*, cit., p. 386 ss.

⁽⁴⁶⁾ INZITARI, *L'abusiva concessione di credito: pregiudizio per i creditori e per il patrimonio del destinatario del credito*, cit., p. 470 ss.